

# Enea: detrazione 55% anche per le porte



MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2009 13:12

Secondo l'Enea ai fini delle detrazioni del 55% per la sostituzione di porte deve essere rispettata la stessa trasmittanza delle finestre



La detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici può essere applicata anche alle spese per la sostituzione della porta di ingresso a condizione che sia rispettata la stessa trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi, indicata nelle tabelle di cui all'allegato B del DM 11 marzo 2008.

## Faq 33

È questo il parere dell'Enea espresso con la riscrittura della **Faq 33** aggiornata alla luce dell'**art.4, comma 4 lettera c) del Dpr 59/09**, nel quale viene equiparata la trasmittanza delle porte e delle finestre. Per completezza, riportiamo di seguito il testo della Faq 33, consultabile all'indirizzo <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>:

*Domanda - È agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se sì, queste porte come devono*

*essere considerate?*

*Risposta - L'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09 recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr) il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali **porte**, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo (192/05, limiti meno restrittivi di quelli indicati nel DM 11/3/08 da rispettare per accedere alle agevolazioni, ndr). Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno".*

*Quindi, il fatto che dal DPR citato venga equiparata la trasmittanza delle porte e delle finestre, anche considerando le parti opache che le compongono, fa ritenere che **anche ai fini delle detrazioni fiscali per la sostituzione di porte debba essere rispettata la trasmittanza termica relativa alle finestre comprensive di infissi, indicata nelle tabelle di cui all'allegato B del DM 11/3/08**. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.*

## Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008

Sullo stesso tema era intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008** ([leggi qui](#)), nella quale viene fornita una interpretazione più restrittiva. Secondo i tecnici dell'Agenzia, la detrazione del 55% può essere applicata alle spese di sostituzione del portone di ingresso **solo nel caso in cui il portone possa essere considerato alla stregua delle strutture opache verticali**, su cui sono effettuati lavori per conseguire gli indici di risparmio richiesti, **o se possa essere assimilato a una porta finestra, con le stesse componenti costruttive delle finestre**.

## Gli interventi agevolabili

Nella Risoluzione veniva inoltre ricordato che **l'articolo 1, comma 345 della Finanziaria 2007** e i successivi decreti interministeriali emanati dal ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il ministero dello Sviluppo economico (**decreto 19 febbraio 2007** coordinato con il **decreto 7 aprile 2008**), hanno indicato come interventi di ristrutturazione agevolabili le strutture opache verticali (mura), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi (o le sole strutture vetrate), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U.

Nella normativa non viene fatto alcun cenno alla fornitura e posa in opera di portoni di ingresso, per cui l'Agenzia delle Entrate deduce che tale intervento non è considerato significativo per il conseguimento del risparmio energetico.

## SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Entrate: bonus 55% anche per edifici con camini e stufe](#)
- [Contatori intelligenti anche per il gas](#)
- [La finestra colorata aumenta la resa delle celle](#)
- [LA PROVINCIA DI UDINE FINANZIA IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA](#)
- [Trentino: 35% di contributo per migliorare la classe](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)

